

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2255)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(DEGAN)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1987

Contributo ordinario dello Stato agli enti portuali di Venezia,  
Palermo, Civitavecchia e Napoli

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, il Governo ha adottato misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali.

Detto provvedimento è stato finalizzato al risanamento delle gestioni finanziarie degli enti portuali di Genova, Savona, Venezia e Trieste, alla riduzione dei costi strutturali della produzione dei servizi nei porti attraverso la messa fuori produzione del personale esuberante ed infine innovando su alcuni istituti relativi al lavoro portuale.

Come è noto, i mari che circondano l'Italia hanno la funzione di grandi canali che

consentono collegamenti da porto a porto lungo le coste, di tal che la portualità italiana costituisce un peculiare *unicum* funzionale.

Realismo vuole, dunque, che per ridare il massimo possibile di efficienza e competitività al sistema portuale italiano si adottino misure di sostegno, oltre che in favore degli enti portuali cosiddetti storici (Genova, Venezia, Trieste e Savona), anche per gli altri enti portuali che si presentano come coprotagonisti della ripresa, in un unitario processo di potenziamento e di razionalizzazione al meglio dell'esistente.

Per questi fini è stato predisposto il presente disegno di legge di concessione di un contributo ordinario in favore degli enti portuali di Venezia, Napoli, Palermo e Civitavecchia per l'espletamento dei compiti di istituto e il conseguente potenziamento della funzione portuale-commerciale dei relativi scali.

L'iniziativa è ispirata ad evidenti ragioni di equità, che si evincono dalla constatazione che gli enti portuali di Savona, Trieste

e Genova già beneficiano di contribuzioni ordinarie da parte dello Stato.

Si impone, pertanto, la necessità che il contributo venga istituito anche in favore degli enti portuali di Palermo, Venezia e Civitavecchia, elevando altresì quello in favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli in considerazione delle effettive necessità correlate ai maggiori compiti istituzionali discendenti dalla circoscrizione consortile.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. A decorrere dall'anno finanziario 1987, il Ministero della marina mercantile è autorizzato a concedere agli enti portuali sottoindicati un contributo ordinario annuale, per l'espletamento dei compiti di istituto, dell'importo accanto a ciascuno di essi specificato:

a) Provveditorato al porto di Venezia:  
lire 3.500 milioni;

b) Ente autonomo del porto di Palermo:  
lire 1.500 milioni;

c) Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia: lire 500 milioni.

2. Il contributo ordinario annuale dello Stato in favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli, disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, ed elevato a lire 4.000 milioni con la legge 22 dicembre 1979, n. 683, è ulteriormente elevato a lire 6.500 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1987.

**Art. 2.**

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 8.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Contributo agli enti portuali nazionali ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.